



TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa XXXX XXXXX

in esito all'udienza del 26 marzo 2024, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 6647/2023 R.G. vertente

TRA

XXXX XXXXX, c.f. XXXXXXXXXXXX, nata a XXXX XXXXX ed ivi residente in via XXX n. X, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Marco Di Pietro, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci giusta procura allegata al ricorso.

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

CONVENUTO

OGGETTO: carta docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 30.12.2023 XXXX XXXX premetteva di essere una insegnante iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo "XXXX XXXX" di XXXX, e di aver svolto l'attività di docente a tempo determinato, con plurimi contratti annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, così articolati:



- nell'a.s. 2019/2020, dal 25.11.2019 al 30.6.2020 per n. 12 ore di servizio settimanali presso la scuola Primaria "XXXXX" di XXXX e dal 5.12.2019 al 30.6.2020 per n. 12 ore di servizio settimanali presso la scuola Primaria "S. XXXX" di XXXXX;
- nell'a.s. 2020/2021, dal 24.9.2020 al 30.6.2021 per n. 24 ore di servizio settimanali, presso la scuola Primaria "XXXXXX" di XXXX;
- nell'a.s. 2021/2022 dal 6.9.2021 al 30.6.2022 per n. 24 ore di servizio settimanali, presso la scuola Primaria "XXXXXX" di XXXXXXX;
- nell'a.s. 2022/2023 dal 8.9.2022 al 30.6.2023 per n. 24 ore di servizio settimanali, presso la scuola Primaria "XXXXXX" di XXXXXXX;
- nell'a.s. 2023/2024 dal 11.9.2023 al 30.6.2024 per n. 24 ore di servizio settimanali, presso la scuola Primaria "XXXXX" di XXXXXXX.

Lamentava di non aver beneficiato della c.d. "carta docente" prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (c.d. buona scuola), a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato.

Eccepiva l'illegittimità delle disposizioni disciplinanti l'erogazione della "carta del docente", che creavano una ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti di ruolo, fruitori del beneficio, ed i docenti precari, esclusi dal medesimo, nonostante svolgessero le medesime prestazioni professionali e avessero medesimi obblighi di aggiornamento e di formazione, ex art. 282 d.lgs. n. 297/1994 e artt.1, 63 e 64 CCNL personale scolastico.

Lamentava il contrasto delle disposizioni sulla "carta docente" con gli artt. 3, 35 e 97 Cost., come evidenziato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.3.2022.

Evidenziava che anche la CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2022, causa C-450/21, avesse ravvisato la non conformità della normativa che disciplinava il bonus "Carta Docente" alla legislazione eurounitaria.

Chiedeva di ritenere e dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta del Docente" di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015 o altro strumento equivalente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione in suo favore dell'importo nominale di € 2.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, con le medesime modalità di corresponsione del personale di ruolo o altro strumento equivalente, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente; in via subordinata, previo accertamento e declaratoria



dell'inadempimento, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito dell'obbligo formativo, previo accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta del Docente", di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno per equivalente, da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta; instando per la rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei propri procuratori dichiaratisi anticipatori, con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14.

2 Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.

3 L'udienza del 26.3.2024 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.

4 Si premette che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, prevede che *“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”*.

Il successivo comma 122 specifica che *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo*



della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.

Il D.P.C.M. del 28.11.2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. 23.9.2015, nel dare attuazione a quanto stabilito dalle superiori disposizioni, ha statuito, all'art. 2, che “Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, e, all'art. 3, per quanto di interesse, che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.

L'art. 15, c. 1, D.L. n. 69/2023, conv. dalla legge n. 103/2023, ha infine precisato che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.

Il legislatore, ad eccezione di tale ultima precisazione in riferimento all'anno 2023, ha dunque escluso che i docenti non di ruolo e con contratto a tempo determinato possano accedere alla c.d. “carta docente”, a differenza dei colleghi a tempo indeterminato, anche part-time, compresi quelli in formazione e prova, quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di



cui all'articolo 514 d.lgs. n. 297/1994, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, ovvero quelli delle scuole all'estero e delle scuole militari.

Invero già il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, ha evidenziato che tale sistema di formazione "a doppia trazione" (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), *“collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso...”*.

Il Consiglio di Stato ha comunque ritenuto possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata della normativa di cui all'art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015, evidenziando che, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge statale, non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 ss., l.



107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in particolare, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007.

Il primo dispone infatti che *“La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio...”*. Il successivo prosegue, specificando che *“La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”*.

Secondo il Giudice Amministrativo, considerato che tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ha diritto a partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento professionale ed ha diritto a strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, rientrando tra tali strumenti anche la Carta del docente, sono destinatari di quest’ultima anche i docenti a tempo determinato.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con ordinanza del 18/5/2022, nella causa C-450/21, ha inoltre dichiarato la norma che preclude l’accesso alla “carta docente” al personale a tempo determinato incompatibile con l’ordinamento europeo, disponendo che *“La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di*



formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.

Sempre secondo la menzionata ordinanza, spetta al giudice di merito, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore, allorché è alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovi in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo.

Risulta tuttavia dirimente, ai fini della decisione della presente controversia, il recente pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., n. 29961 del 27.10.2023, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla questione (sul dedotto rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto), ha reso i seguenti principi di diritto:

“1) *La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.*

2) *Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.*

3) *Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.*



4) *L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovvero, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".*

Nella fattispecie in esame è documentato che la ricorrente abbia stipulato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 contratti annuali a tempo determinato con scadenza 30 giugno, svolgendo attività di docenza, in via continuativa, per l'intera annualità scolastica.

Deve dunque affermarsi che la ricorrente abbia svolto, sebbene con plurimi contratti a tempo determinato, attività di docenza continuativa e non saltuaria fino al termine delle attività didattiche per ciascuno degli anni considerati. Ella ha dunque diritto al riconoscimento in proprio favore della c.d. "carta docente" per la relativa annualità.

L'azione *de qua* deve essere qualificata come un'azione di adempimento in forma specifica, essendo la ricorrente attualmente insegnante interna al sistema delle docenze scolastiche. Deve dunque riconoscersi il suo diritto all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e con accredito di un valore corrispondente a quello perduto, pari ad € 2.500,00, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

5 Il ricorso va dunque accolto e il Ministero dell'Istruzione e del Merito va condannato a costituire in favore di Balena Caterina la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, c. 121, legge n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta delle somme spettanti per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

6. La novità delle questioni esaminate e i contrasti giurisprudenziali registratisi in materia giustificano la compensazione tra le parti di metà delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore della ricorrente come da dispositivo *ex* D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della serialità delle questioni esaminate



e della limitata attività processuale espletata, con il chiesto aumento ex art. 4 comma 1-bis. Di essa va concessa la chiesta distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori Avv.ti Marco Di Pietro, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, sussistendo le dichiarazioni di rito.

P. Q. M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Balena Caterina con ricorso depositato in data 30.12.2023 nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

- dichiara la contumacia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- in accoglimento della domanda, dichiara il diritto di XXXX XXXXX a beneficiare della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado" di cui all'art. 1, c. 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, a costituire detta Carta in favore di parte ricorrente, con accredito sulla medesima delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati per l'importo complessivo di € 2.500,00, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo;
- condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, alla rifusione di metà delle spese giudiziali in favore della ricorrente, che liquida – già ridotte - in € 669,17 per metà compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari Avv.ti Marco Di Pietro, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, compensando la restante quota.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Messina, li 27 marzo 2024

Il Giudice del Lavoro

XXXX XXX

Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il dott. XXXX XXXX

Funzionario UPP.

Il Giudice del Lavoro

XXXX XXXX

